CAMERA DEI DEPUTATI N. 2139

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO (SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE E AD INTERIM DEL TESORO (VANONI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (ALDISIO)

Assistenza a favore dei profughi

Seduta del 9 agosto 1951

Onorevoli Colleghi! — Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di dare una soluzione definitiva al grave e complesso problema dei profughi, offrendo loro, fra l'altro, la possibilità di una conveniente sistemazione alloggiativa, che costituisce la base per il ritorno del profugo alla normale attività lavorativa, togliendolo dall'ambiente moralmente malsano dei centri di raccolta.

Con un piano triennale di costruzione di alloggi popolari si dovrebbe conseguire entro il 1953 la più volte e da più parti auspicata soppressione dei centri di raccolta profughi, che costituiscono, oltre che un aggravio finanziario per lo Stato, un inconveniente sociale e morale soprattutto a causa della inevitabile promiscuità. A ciò si aggiungono le necessità di carattere militare dovendo le caserme occupate dai profughi essere restituite alla autorità militare per il ritorno alla loro naturale destinazione.

Nei centri di raccolta si trovano tuttora ricoverati circa 29.000 profughi che, provenendo in gran parte dalle zone cedute alla Jugoslavia in base al trattato di pace o dalle ex colonie italiane, non hanno la possibilità di procurarsi con i loro mezzi una sistemazione alloggiativa qualsiasi e perciò non si troveranno mai in grado di lasciare volontariamente i centri di raccolta fino a quando non sarà loro assicurato, a cura dello Stato, un alloggio, sia pure modesto.

I profughi giuliani o quelli africani non hanno potuto ancora fruire del premio di primo stabilimento di lire 50.000, appunto perché non hanno mai avuto la possibilità di allontanarsi dai campi.

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento precisano a chi spetti l'assistenza o definiscono con esattezza quali siano le persone che devono essere considerate profughe. Per i connazionali rimpatriati dalla Somalia si stabilisce che sono considerati profughi agli effetti assistenziali soltanto quelli che sono rientrati in Italia fino al 31 marzo 1950, in quanto con il 1º aprile successivo ha avuto inizio su quel territorio l'amministrazione fiduciaria italiana e, pertanto, chi rientra o è rientrato dopo tale data non può essere considerato profugo.

L'articolo 3 fissa il trattamento assistenziale che deve essere praticato nei confronti dei profughi non ricoverati nei centri di raccolta ed apporta un apprezzabile miglioramento al trattamento stesso ragguagliandolo al sussidio di disoccupazione.

Col successivo artícolo 4 si aumenta da lire 1000 a lire 5000 il sussidio che viene corrisposto ai familiari del profugo all'atto del rimpatrio in Italia. La misura di lire 1000, divenuta assolutamente inadeguata, era stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

Gli articoli 5, 6 e 7 riportano disposizioni già contenute nel succitato decreto legislativo che viene abrogato.

L'articolo 8 estende l'assistenza sanitaria già in atto includendovi anche quella farmaceutica.

Gli articoli 9, 10 e 11 confermano la disciplina dell'ammissione e del trattamento assistenziale dei profughi nei centri di raccolta nonché la concessione del premio di primo stabilimento per coloro che si dimettono volontariamente. Si migliora il trattamento assistenziale nel senso che al profugo che si dimette volontariamente dal centro di raccolta, oltre al premio di primo stabilimento di lire 50.000, viene corrisposto, per la durata di mesi sei, un sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico.

Tale nuova provvidenza si prefigge lo scopo di agevolare meglio il profugo nell'affrontare le prime difficoltà dopo l'uscita dal centro di raccolta.

Gli articoli 12 e 13 riproducono con qualche variante le disposizioni contenute nei corrispondenti articoli del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

Con l'articolo 14 si è elevato da trenta a novanta giorni il termine entro il quale il profugo può chiedere di essere ammesso all'assistenza. Il termine di trenta giorni, si è dimostrato, nella pratica esperienza, inadeguato in quanto nel giro di un solo mese il connazionale può non riuscire a venire a conoscenza delle disposizioni legislative che lo riguardano.

L'articolo 15 affida nuovamente agli enti comunali di assistenza il servizio relativo al pagamento dei sussidi in favore dei profughi non ricoverati nei centri di raccolta, avendo l'esperienza dimostrato che la attrezzatura degli E.C.A. risponde pienamente alle esigenze del servizio.

L'articolo 16 fa obbligo agli istituti autonomi provinciali per le case popolari e alla U.N.R.R.A.-Casas di riservare fino al 30 giugno 1955, in favore dei profughi con precedenza a quelli ricoverati nei centri di raccolta, il 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1º luglio 1951.

La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata dall'I.N.C.I.S. per i profughi dipendenti statali di ruolo.

Gli articoli dal 17 al 25 costituiscono la parte più importante del provvedimento in quanto tutte le disposizioni in essi contenute riguardano la sistemazione alloggiativa dei profughi ricoverati nei centri di raccolta. Con l'attuazione di dette disposizioni si deve rendere possibile la graduale soppressione dei centri di raccolta, soppressione che dovrà essere in ogni caso completata entro il 30 giugno 1954.

Gli alloggi saranno costruiti a cura dello Stato e assegnati in locazione semplice ai profughi ricoverati in centri di raccolta. Gli alloggi stessi saranno affidati in gestione agli istituti autonomi provinciali per le case popolari.

Il finanziamento dell'oncre finanziario di 9 miliardi di lire viene assicurato mediante una anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti al tasso di interesse del 5,80 per cento; il relativo ammortamento viene effettuato mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di apposito stanziamento per dieci anni.

Le case saranno costruite a cura del Ministero dei lavori pubblici che si servirà della attrezzatura degli istituti autonomi provinciali per le case popolari.

Poiché si prevede che per l'anno 1954 l'intero piano di costruzione sarà completato, si sopprime, con l'articolo 25 dello schema, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 il capitolo relativo all'istituzione e al mantenimento dei centri di raccolta.

Ma il problema della casa non è il solo che riguarda la categoria dei profughi di guerra, v'è anche quello del lavoro e perciò è prevista la disposizione contenuta nell'articolo 26 che fa obbligo alle ditte e società imprenditrici di opere pubbliche di assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra i profughi.

Il successivo articolo 27 agevola i profughi nella ripresa dell'attività artigiana e commerciale stabilendo, anche in deroga alle vigenti disposizioni, il diritto ad ottenere la concessione della relativa licenza di esercizio.

Nei casi di emigrazione collettiva ai profughi deve essere riservata in base all'arti-

colo 28 l'aliquota del 30 per cento nella quota di emigrazione di mano d'opera assegnata all'Italia.

L'articolo 30 riporta la disposizione già contenuta nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 stabilendo che il trattamento assistenziale non può essere concesso ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici e ciò per il principio basilare in materia di assistenza secondo il quale l'assistenza da parte dello Stato deve essere concessa unicamente a quei cittadini che versino

in condizioni di effettiva e provata indigenza; il che si deve escludere per i dipendenti pubblici. Si fa eccezione per quanto attiene all'assegnazione degli alloggi.

Con le suaccennate provvidenze si può ritenere che il problema dei profughi possa essere avviato ad una soddisfacente e com-

pleta soluzione, sia sotto il profilo sociale ed umano, sia sotto l'aspetto dell'interesse dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:

- 1º) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
- 2º) profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;
 - 3º) profughi da territori esteri;
- 4º) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo.

ART. 2.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1º) del precedente articolo, coloro che, già residenti, prima del 10 giugno 1940, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:

- a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
- b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza, per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

- c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;
- d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2°) dell'articolo precedente, coloro che, residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3°) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4º) dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del Genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla località in cui risiedevano.

ART. 3.

A decorrere dal 1º luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni per il sussidio ordinario di disoccupazione. Per i componenti a carico il sussidio è di lire 100 giornaliere.

L'anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione né con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.

Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perché rimasto nei territori indicati ai numeri 1º), 2º) e 3º) dell'articolo 1, potrà essere considerata tale

la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.

Se tra i coniugi, entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.

Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.

La durata massima dei sussidi previsti dal presente articolo non può essere superiore ad un anno.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio giornaliero.

ART. 4.

Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1°), 2°) e 3°) dell'articolo 1, che rimpatrino dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente articolo 3.

ART. 5.

I profughi di cui all'articolo 1, i quali siano ricoverati in centri di raccolta, sono esclusi dal sussidio di cui all'articolo 3.

ART. 6.

Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, devesi tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle più modeste esigenze di vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.

Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della presente legge, spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esperire i necessari accertamenti.

ART. 7.

Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:

- a) la cessazione dello stato di bisogno;
- b) il rifiuto di collocamento a lavoro anche in categoria diversa da quella abituale;
 - c) il matrimonio per le donne profughe;
- d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei beneficì in favore dei reduci.

Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato.

ART. 8.

Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti può essere concessa ai 'profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria mediante ricoveri in ospedali, nonché l'assistenza farmaceutica.

ART. 9.

I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nell'impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

A'd essi sarà corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.

I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.

ART. 10.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovano ricoverati nei centri di raccolta e che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, può essere concesso un ulteriore periodo di alloggio nei centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovano ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora

maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sarà corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.

A detti profughi può essere concesso, dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di comprovata indigenza, il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

ART. 11.

Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 31 dicembre 1951, sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000.

Agli stessi sarà corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi 6 il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa verrà corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.

ART. 12.

Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi, assistiti ai sensi della presente legge, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro, o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale.

ART. 13.

I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'articolo 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 14.

Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, gli interessati dovranno presentare, a pena di deca-

denza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto.

ART. 15.

Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sarà effettuato dagli enti comunali di assistenza.

I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.

ART. 16.

Per la durata di un quadriennio, e cioè fino al 30 giugno 1955, gli istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.A.-Casas sono tenuti a riservare ai profughi, con precedenza a quelli ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno, l'aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1º luglio 1951.

La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto istituto.

In ogni provincia una speciale commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al VI provvederà all'assegnazione degli alloggi di cui sopra.

Della commissione devono far parte un rappresentante dell'istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della Pubblica sicurezza designato dal questore.

ART. 17.

Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Assistenza pubblica, è autorizzata nel triennio 1951-52—1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.

La costruzione dei fabbricati, per la quale non potrà superarsi la spesa di 9 miliardi, è

demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarrà all'uopo degli istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.

ART. 18.

I lavori di cui al precedente articolo 17 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

ART. 19.

La località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dei lavori pubblici.

ART. 20.

Per il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 17 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma massima di 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi annui dal 1951-52 al 1953-54.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, per ciascun anno in una o più volte, in base a fabbisogni predisposti dal Ministero dei lavori pubblici.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreti del Ministero del tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Le somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti in ciascun esercizio finanziario, verranno estinte, unitamente ai relativi interessi in 10 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1º luglio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo. A tal uopo saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio 1952-53.

ART. 21.

I fabbricati costruiti ai sensi dell'articolo 17 saranno dati in gestione agli istituti provinciali autonomi per le case popolari.

La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, verrà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.

Gli istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilità separata.

ART. 22. .

Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui al precedente articolo 17, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una commissione presieduta dal prefetto e composta dall'intendente di finanza, dell'ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, del presidente dell'Istituto provinciale autonomo per le case popolari e del direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella provincia in cui gli alloggi vengono costruiti.

Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi, di cui al precedente articolo 17, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio.

ART. 23.

Gli assegnatari corrisponderanno agli istituti gestori un canone mensile di locazione comprendente le spese generali di amministrazione e di manutenzione dell'alloggio, calcolate secondo le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonché una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso.

ART. 24.

Gli istituti provinciali autonomi per le case popolari entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato, la quota del 2 per cento di cui al precedente articolo, afferente al mese precedente. La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

ART. 25.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955 sarà soppresso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo relativo alla « Istituzione ed al mantenimento dei centri di raccolta e di smistamento profughi — spese per la relativa mobilita-

zione — mense e buoni pasto per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 ».

ART. 26.

Le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi parzialmente finanziati, sono tenuti ad assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente articolo 1.

Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o società inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 27.

I profughi che intendano riprendere, nei comuni di residenza in Italia, la stessa attività artigiana o commerciale, già esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte delle autorità competenti, la concessione della relativa licenza di esercizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

ART. 28.

Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione nella misura del 30 per cento della quota stessa.

ART. 29.

Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 16, 17 e 21, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.

ART. 30.

Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1º marzo 1949, n. 51, la legge 1º agosto 1949, n. 453, e la legge 5 gennaio 1950, n. 1, sono abrogate.